

GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

Via Gentile n°52 – BARI

Al Presidente del Consiglio della Regione Puglia

Loredana Capone

S E D E

MOZIONE

OGGETTO: CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA E CONTRIBUTO DI BONIFICA COD. 630

I sottoscritti Marco Galante, Cristian Casili, Grazia Di Bari e Rosa Barone, Consiglieri Regionali del Movimento 5 Stelle Puglia espongono quanto segue:

Premesso che

- Il contributo di bonifica cod.630 trova la sua fonte legislativa nell'art.860 c.c., negli artt.11 e 59 del R.D. n.215/1933 e nelle leggi regionali n.12/2011 e n.4/2012.
- Detto contributo è calcolato secondo il Piano di Classifica disciplinato dall'art. 13 della L.R. n. 4/2012 del 13 marzo 2012, che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati nell'art. 18, e stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi.
- L'art. 3 della L.R. n. 4/2012, dispone che il Consorzio di Bonifica è chiamato a svolgere nell'ambito del proprio comprensorio, l'attività di bonifica secondo la previsione del << **piano generale di bonifica**>>, concorrendo con la Regione alla promozione ed all'attuazione della bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla messa in sicurezza territoriale, ambientale e alimentare, garantendo in tal modo, la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, e razionale utilizzazione delle risorse idriche, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, nonché la valorizzazione dei terreni e dell'ambiente.
- Il Piano generale delle bonifiche si coordina, secondo gli indirizzi programmatici regionali, **ai piani regolatori urbanistici e ai piani di bacino**, interagendo con gli stessi.
- L'art. 17, comma 1, della legge regionale 4/2012, dispone che i proprietari di beni immobili, agricoli ed extra agricoli di cui all'articolo 13, situati nel perimetro di contribuenza, **che traggono un beneficio diretto e specifico**, di cui all'articolo 18, **dalle opere pubbliche di bonifica** gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 20, comma 4.

- L'art. 18 della L.R. n. 4/2012, sancisce che il **"beneficio deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile, a seguito dell'opera di bonifica, tale da contribuire ad incrementarne o conservarne il valore"**

Considerato che

- E' comprovato che i canali di bonifica- ove ancora esistenti- non assolvono alla funzione di presidio idraulico del territorio, in quanto vetusti e/o inadeguati, a causa delle trasformazioni e/o mutamenti climatici e/o geomorfologici e metereologici, oltre che per diffusa vegetazione spontanea di vario genere, in diversi punti da alberature risalente negli anni, che impediscono la raccolta e l'allontanamento rapido delle acque.
- Nei periodi più piovosi aumenta il rischio di esondazioni che possono costituire, come costituiscono, pericolo per la pubblica e privata incolumità, con conseguenze devastanti sulle persone e sul patrimonio, come la cronaca quotidiana ci racconta.
- Peraltro, è anche notorio lo stato di sofferenza e/o crisi strutturale in cui versa il settore agricolo, attinto anche da fenomeni calamitosi, ormai endemici, come la Xylella.
- Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 12 del 13 marzo 2012 la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.
- Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi pubblici di bonifica di sono a totale carico pubblico, essendo considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Considerato altresì che

- Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli articoli 69 (Programmi di intervento), 70 (Adozione dei programmi) e 72 (Finanziamento) del D.Lgs. 152/2006 D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ART. 72 - (Finanziamento), è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.
- Ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12 del 13.03.2012, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:
 - a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;
 - b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;
 - c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;
 - d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'articolo 166 (Usi delle acque irrigue e di bonifica) del D.Lgs. 152/2006;

- f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;
- g) gli acquedotti rurali;
- h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'articolo 166 del D.Lgs. 152/2006;
- i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;
- j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;
- k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;
- l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
- n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

Tenuto conto che

- E' in itinere la definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica, mentre si ritiene urgente indifferibile intervenire per mettere in sicurezza il territorio nonché il patrimonio pugliese pubblico e privato.
- L'inefficienza, l'inidoneità e/o vetustà delle opere di bonifica non solo non contribuisce a incrementare il valore dell'immobile ma costituisce nell'un tempo elemento e/o causa di deprezzamento degli immobili inseriti nei perimetri di contribuenza.
- Quanto ai fabbricati, l'art. 19 della L.R. n. 4 del 2012, dal titolo "*Immobili serviti da pubblica fognatura*" stabilisce:
 - a. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.
 - b. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico

dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

- Pertanto, i proprietari degli immobili sono tenuti al pagamento dei contributi per spese di manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica se ne traggono un beneficio diretto e specifico.

**** * *****

Alle stregua di quanto sopra esposto, si rende necessario, indilazionabile ed urgente l'immediato monitoraggio e verifica dello stato di conservazione, manutenzione, efficienza ed idoneità delle opere consortili e procedere con estrema sollecitudine alla esecuzione delle necessarie opere di manutenzione straordinaria e ordinarie e, ove richieste, alla realizzazione di nuove opere, come da disposto degli artt. 4 e 5 della L.R. n. 12 del 13.03.2012.

Nelle more, si ritiene giusto e doveroso da parte del Consiglio Regionale dare mandato alla Giunta per la sospensione delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630.

Si rammenta che l'istituto dell'annullamento e/o sospensione dei contributi consortili in autotutela è stato utilizzato dalla Regione con la L.R. n. 4/2003, art. 16 co. 4, 1p, che disponeva l'annullamento delle iscrizioni a ruolo dei contributi consortili relativi agli anni 2000, 2001, 2002, non riscossi, in considerazione degli eventi calamitosi verificatesi in quegli anni, nonché con l'art. 8 co. 2 della L.R. n. 5/2005, che ebbe a disporre la sospensione dell'analogo contributo cod. 630, a seguito dell'annullamento dei piani classifica in sede giudiziaria, per violazione delle norme regionali di settore.

E la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 234 del 01.06.2006, lungi dal ritenere incostituzionale l'art. 16 della L.R. 4/2003, per le motivazioni palesate dall'assessore Pentassuglia, ha invece ritenuto costituzionalmente illegittimo il comma 4, punto 1 di detta norma, nella parte in cui esclude la ripetizione delle somme nei confronti di chi ha pagato, creando disparità di trattamento tra chi ha adempiuto e chi no.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Regionale

IMPEGNA

La Giunta Regionale, nelle more della definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. 4/2012:

- 1) A disporre una puntuale verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica del Consorzio;
- 2) A disporre, ove ritenuto necessario, l'esecuzione degli interventi pubblici di bonifica di competenza regionale di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 4/2012,
- 3) A disporre la sospensione delle procedure relative agli oneri di contribuzione di cui al codice tributi 630, con annullamento delle procedure di esecuzione forzata e dei fermi amministrativi dei veicoli fino alla data dell'approvazione definitiva del Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 della L.R. n. 4/2012 e della ultimazione della

verifica dello stato di conservazione, tenuta ed efficienza delle opere di bonifica, nonché della esecuzione dei necessari interventi pubblici di bonifica.

- 4) A disporre per il ripristino delle procedure di riscossione del contributo consortile cod. 630, ad avvenuta definitiva approvazione del Piano Generale di Bonifica e ad avvenuta esecuzione degli interventi di bonifica di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. N. 4/2012, ove richiesti, all'esito della verifica.

Bari, 25 febbraio 2025

I Consiglieri regionali

Pasolo Pasolo


CSCALORA



C Perrini


(BASILE)


(Casarini)


Cristian Casili


Marco Galante


Rosa Barone

Grazia Di Bari


ANTONELLA LA RICCHIA


Antella Palì

M. (Mazzotta)


(Tupperi)


(DE BLASI)


(CONSERUA)


Calbi